

**COMUNE DI PINAROLO PO
PROVINCIA DI PAVIA**

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

PARERE

Il sottoscritto Revisore dei conti del Comune Di Pinarolo Po ricevuta in data .25.09.201 la proposta di delibera di C..C. n. 20 del 30.09.2017 e relativi allegati avente per oggetto:

*REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24, D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175,
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100-RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE*

CONSTATATO

che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO

che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni ivi previste;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ACCERTATO

che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pinarolo Po e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO

che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE

Le motivazioni espresse dal Comune di Pinarolo Po che richiamando la propria deliberazione di G.C. n. 22 del 26.03.2015: *"PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E*

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, COMMA 612, L. 190/2014)., con la quale si dava atto della partecipazione in misura pressoché irrilevante, da parte del Comune di Pinarolo Po, alle Aziende: Broni Stradella Pubblica Srl, Broni Stradella Spa ed ASM Voghera Spa:

precisa che, ad oggi, le Società Broni Stradella Pubblica Srl, Broni Stradella Spa e ACAOP Spa, stanno adottando tutti i provvedimenti necessari volti alla fusione per incorporazione e pertanto, la razionalizzazione è *in itinere* come meglio specificato nella deliberazione consiliare n. 34 del 24.07.2017: *“fusione per incorporazione di Acaop spa e Broni Stradella Spa in Broni Stradella Srl. Determinazioni inerenti”*;

dà atto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

richiamata la propria deliberazione di G.C. n. 22 del 26.03.2015: *“PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, COMMA 612, L. 190/2014).*, con la quale si dava atto della partecipazione in misura pressoché irrilevante, da parte del Comune di Pinarolo Po, alle Aziende: Broni Stradella Pubblica Srl, Broni Stradella Spa ed ASM Voghera Spa;

VISTI

il parere favorevole del responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 53 L.8/6/1990, n° 142, in ordine alla regolarità tecnica, in atti;

il parere favorevole del responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 53 L.8/6/1990, n° 142, in ordine alla regolarità contabile, in atti;

***esprime il proprio
PARERE FAVOREVOLE***

alla proposta di delibera di C.C. n. 20 del 30.09.2017

Adro, 26 settembre 2017.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(Dott. Romano Roberto BENEDINI)

- firmato digitalmente-